



COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 385 del 21-03-2021

Prot. N° 6634 del 21-03-2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Provvedimenti urgenti e temporanei per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 Proroga fino al 31 marzo 2021 della sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado Proroga fino al 2 aprile 2021 del divieto di stazionamento in aree verdi e spazi pubblici

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 9, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ad oggetto: " *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 ad oggetto " *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 2 marzo 2021 ad oggetto " *Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25/05/2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del D.L. 16/05/2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del D.L. 23/02/2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*";

Richiamato, da ultimo il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 ad oggetto " *Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*", che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID- 19 in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti ed in vista delle imminenti festività pasquali, ed al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, stabilisce misure di maggiore intensità, rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 prevedendo per tutto il periodo indicato:

- ✓ l'applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;

- ✓ l'applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- ✓ la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute in data 12 marzo 2021, adottata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia e vigente a partire dal 15 marzo p.v., con la quale è stata conseguentemente ridisegnata la mappatura delle Regioni italiane e le relative "colorazioni" convenzionali, sintomatiche del livello di rischio epidemiologico da COVID-19 e la Regione Calabria rientra tra le Regioni di colorazione "arancione";

Atteso che:

- è un fatto evidente che si continui a registrare un accresciuto disagio da parte delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alla saturazione dei reparti in grado di garantire cure ai pazienti affetti da Covid-19;
- un ulteriore, prevedibile, aggravamento della situazione epidemiologica rischia concretamente di agevolare il temuto default del sistema sanitario regionale;
- le reiterate difficoltà a definire un adeguato contact-tracing, anche a causa dell'impegno profuso dal personale competente nel campo della vaccinazione in corso, accentuano l'apprensione per le giornate a venire;
- risultano vaccinate ancora percentuali molto esigue di cittadini ultraottantenni e fragili, mentre non è stata ancora avviata la vaccinazione del personale scolastico;
- al di là dei numeri ufficiali, molto preoccupanti, quello che maggiormente desta assoluto allarme, in questo momento, è l'oggettiva incertezza in merito ai parametri di riferimento utilizzati, che lascia presumere una situazione reale ben più grave di quella, per così dire, ufficializzata dai dati;

Considerato che, come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dall'ASP di Cosenza, l'andamento epidemiologico in tutto il territorio provinciale continua a registrare un aumento di casi di positività;

Considerato, altresì, che a causa delle difficoltà di tracciamento dei contatti in tempi rapidi e tempestivi dovute al ritardo eccessivo nella trasmissione dei referti, è necessario ridurre gli spostamenti delle persone fisiche per lo svolgimento di attività attualmente consentite, tra i quali quelli per assicurare l'attività didattica in presenza presso le scuole e disporre il divieto di stazionamento nelle aree verdi e negli spazi pubblici;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.344 del 16 marzo 2021 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché il divieto di stanziamento in aree verdi e spazi pubblici per il periodo dal 16 marzo al 21 marzo 2021;

Sentita la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Mirto-Crosia e la Dirigente scolastica dell'ITE/Liceo scientifico in merito al provvedimento in oggetto;

Sentito, altresì, il Responsabile dell'ASP Covid-19 per la Scuola presso il nostro territorio comunale;

Considerato che in una siffatta contingenza, al fine di monitorare nel breve termine l'andamento della situazione epidemiologica, si rende opportuno e necessario adottare, in via precauzionale ed a tutela e salvaguardia della salute pubblica, misure contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, finalizzate alla proroga della sospensione fino al 31 marzo 2021 delle attività didattiche in presenza in tutte le Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le ludoteche, ad esclusione dei nidi, micronidi e sezione primavera da 0-3 anni, presenti nel territorio comunale, nonché del divieto fino al 2 aprile 2021 di stazionamento dalle ore 5,00 alle ore 22,00 negli spazi pubblici e aree verdi;

Ravvisata l'esigenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela e salvaguardia della salute pubblica, al fine di prevenire ulteriori e più gravi conseguenze a carico della collettività amministrata;

Visti gli artt 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Di prorogare fino al 31 marzo 2021, per le ragioni contingibili ed urgenti a tutela e salvaguardia della salute pubblica esplicitate nella premessa e qui integralmente richiamate, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le ludoteche, ad esclusione dei nidi, micronidi e sezione primavera da 0-3 anni, presenti nel territorio comunale;

Di prorogare, altresì, **fino al 2 aprile 2021** il divieto di stazionamento dalle ore 5,00 alle ore 22,00 nei seguenti spazi pubblici e aree verdi:

- PIAZZE: Piazza Rossa – Piazza del Popolo;

- I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
- In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -")

INFORMA CHE

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio comunale;

Di trasmettere copia della presente ordinanza:

- alla Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Mirto-Crosia
- alla Dirigente scolastica dell'ITE/Liceo scientifico
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Polizia locale Municipale

- All'ASP di Cosenza

Il personale del Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Dalla Residenza Municipale, li 21-03-2021



IL SINDACO
RUSSO ANTONIO